

**Sentenza:** n. 221 del 17 giugno 2010

**Materia:** appalti pubblici

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 4 co. 1 L.Cost. 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) in relazione all'art. 117 co. 2 lett. e), l) e s) Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 1 comma 5 lett. a), b), c) e k) e art. 7 co. 9 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 4 giugno 2009, n.11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici)

**Esito:** illegittimità dell'art.1 co. 5 lett. a), inammissibilità della questione relativa all'art. 1 co. 5 lett. k), infondatezza delle restanti questioni

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto alcune disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di lavori pubblici.

Prima di procedere all'esame delle singole censure la Corte ritiene necessario effettuare un richiamo di ordine generale ai principi elaborati con riguardo alla ripartizione di potestà legislativa tra Stato e Regioni ad autonomia speciale.

Assume la Corte che l'attribuzione di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale non esonera la Regione resistente dal rispetto di alcuni vincoli, in quanto tale potestà deve comunque essere esercitata "in armonia con la costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali di riforma economico sociale e con gli obblighi internazionali dello Stato" (art. 4 Statuto).

Da qui vengono in rilievo due limiti fondamentali per la Regione: da un lato il rispetto dei principi comunitari sulla tutela della concorrenza, attuati con il codice dei contratti ed alle cui disposizioni il legislatore regionale si deve conformare, non potendo alterare in senso negativo il livello di tutela assicurato dalla norma statale; dall'altro lato il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica tra i quali sono compresi quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, in particolare alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto, nella quale si collocano anche istituti che possono ritenersi espressione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

La prima disposizione presa in esame prevede che per lavori di minore complessità il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera siano sviluppati in unico elaborato e che quando l'importo sia inferiore a 200.000 euro l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.

La Corte accoglie le censure del Governo evidenziando che la disciplina statale prevede che la progettazione si articola in tre livelli di successivi approfondimenti con lo scopo di assicurare la qualità dell'opera, la sua eseguibilità, e la certezza di tempi e costi di realizzazione. Sulla base di queste premesse la Corte ha già in precedenti pronunce ritenuto che tale disciplina costituisca "elemento coesistente di riforma economico sociale" e che di conseguenza essa operi come limite all'attività legislativa regionale.

La norma censurata, nel prevedere come non essenziale la progettazione preliminare, manifesta una violazione del limite indicato, con conseguente illegittimità.

Viene quindi esaminata la censura relativa alla disposizione regionale con la quale si prevede che nell'affidamento degli incarichi di progettazione sia data preferenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso (per il quale si richiede, ove venga scelto, una specifica motivazione).

La norma viene ritenuta legittima: invero a fronte della disposizione del codice degli appalti che prevede entrambi i criteri di aggiudicazione, il legislatore regionale si limita ad indicare un ordine di priorità nella scelta (senza escludere aprioristicamente l'altro, cioè quello del prezzo più basso): la stazione appaltante potrà sempre esercitare il proprio potere discrezionale e decidere di utilizzare comunque il criterio del prezzo più basso. Tale disciplina non risulta lesiva dei principi di libera circolazione, non essendo suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara.

La censura relativa all'art. 1 comma 5 lett. k) - norma che nel disciplinare le modalità di concessione di finanziamenti regionali alle amministrazioni in relazione a specifici lavori individuati dalla giunta regionale, attribuisce al presidente della Regione il compito di fissare le aliquote per la determinazione degli oneri per spese tecniche generali e di collaudo - è ritenuta inammissibile.

Il parametro interposto indicato dal ricorrente (art. 92 codice appalti), con la pretesa violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ed ordinamento civile, è erroneo. Infatti mentre la disposizione regionale attiene ai rapporti esterni tra Regione ed altre amministrazioni aggiudicatrici, la norma statale riguarda i criteri di fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestino la loro attività nel corso di realizzazione dell'opera a partire dalla procedura di gara e quindi attiene ai rapporti interni tra tali soggetti e la stazione appaltante. La norma statale pertanto ha un diverso ambito di applicazione rispetto a quella regionale e dunque non può costituire limite alla competenza regionale, ciò che impedisce la disamina nel merito della questione proposta.

Infine infondata è ritenuta la censura relativa all'art. 7 co. 9 che riduce alla metà i termini previsti per l'approvazione dei progetti di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e logistica.

La Corte non condivide l'assunto del ricorrente Governo secondo il quale sarebbe violata la competenza statale in materia di tutela ambientale (art. 117 co. 2 lett. s) ed il codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) che per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a) prevede precise scansioni temporali sia per l'espletamento del procedimento di compatibilità che per la consultazione del pubblico (in violazione dei principi di partecipazione sanciti dalla normativa comunitaria).

La Corte conferma l'orientamento espresso nella sentenza n. 234/2009 secondo il quale la procedura di valutazione di impatto ambientale, come quella ambientale strategica, è autonoma ancorché connessa rispetto al procedimento amministrativo nel quale si colloca.

La normativa regionale - inserendosi nella più ampia disciplina della realizzazione delle opere nel settore infrastrutture di trasporto mobilità e logistica - non comporta alcuna lesione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Non è ravvisabile alcuna interrelazione tra la riduzione della durata dei procedimenti e la violazione dei precetti statali che comunque la Regione e le amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti ad osservare.

Rientra nella discrezionalità del legislatore valutare che nei termini ridotti sia possibile effettuare tutti gli adempimenti contemplati dalla normativa nazionale.